



COMUNE di  
**Cerreto Sannita**  
Provincia di BENEVENTO  
Città di fondazione  
e della ceramica artistica tradizionale

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 14 DEL 23/07/2020**

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – Esame ed Approvazione –

L'anno duemilaventi il giorno ventitrè del mese di luglio, alle ore 18,50, nella Casa Comunale, a seguito di invito prot. n.7095 del 16.07.2020, diramato dal Vice Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di prima convocazione, sotto la Presidenza del Consigliere Geom. Ciro Melotta e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Francesca Calandrelli.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

Nome e Cognome	Carica	Presenti
GIOVANNI PARENTE	SINDACO	P
VINCENZO DI LAURO	CONSIGLIERE	P
MARIO CARANGELO	CONSIGLIERE	P
LUIGI DI CROSTA	CONSIGLIERE	P
PIER PAOLO PARENTE	CONSIGLIERE	P
CIRO MELOTTA	CONSIGLIERE	P
PASQUALE CALABRESE	CONSIGLIERE	P
MAURO PARENTE	CONSIGLIERE	P
CHRISTIAN DE NICOLA	CONSIGLIERE	P
ROCCO CORVAGLIA	CONSIGLIERE	P
REMO MEGLIO	CONSIGLIERE	A
VINCENZO BORZARO	CONSIGLIERE	P
FRANCESCO TROTTA	CONSIGLIERE	P

P= presente A= assente

Presenti - 12 Assenti - 1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23.07.2020**

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – Esame ed approvazione.**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Di Lauro che relaziona sullo stesso. Si allontana dall'aula il Consigliere Mario Carangelo.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITO l'intervento;**

**PREMESSO:**

- che l'art.13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria ( IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Leg.vo n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altre disposizioni normative;
  - che l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito la IUC basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
  - che con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è stata abolita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- RITENUTO** dover provvedere ad approvare un nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU alla luce delle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali per la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti indicati dalla medesima norma;
- VISTO** l'allegato Regolamento costituito da n. 21 articoli predisposto dall'Ufficio Tributi di concerto con l'Amministrazione;
- DATO ATTO** altresì che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all'organo di revisione per la richiesta del parere previsto dall'art. 9 comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000 che ha espresso parere favorevole;

**Visto** il D. Leg.vo n. 504/92;

**Vista** la L.160/2019 ( Legge di bilancio 2020);

**Visto** il D. Leg. vo n. 267/2000;

Si passa alla votazione: votanti n. 11 con n. 11 voti favorevoli ( unanimità dei presenti aventi diritto al voto) resi in forma palese e per alzata di mano

**DELIBERA**

Per la narrativa che precede:

- di approvare l'allegato **Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, costituito da n.21 articoli.**
- di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto si ritiene in vigore dal 1° gennaio 2020;
- di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del DLgs 446/97, la deliberazione di approvazione nonchè copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n.267/2000 sono stati acquisiti i pareri in merito alla regolarità contabile e tecnica da parte del Responsabile del Settore;
- di rendere, con votazione separata ed unanime, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4 DELLA SEDUTA DEL 23.07.2020

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – Esame ed approvazione.**

Descrizione della proposta

**Il Sindaco**

**PREMESSO:**

- che l'art.13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria ( IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Leg.vo n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altre disposizioni normative;
- che l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito la IUC basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è stata abolita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**RITENUTO** dover provvedere ad approvare un nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMU alla luce delle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali per la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti indicati dalla medesima norma;

**VISTO** l'allegato Regolamento costituito da n. 21 articoli predisposto dall'Ufficio Tributi di concerto con l'Amministrazione;

**DATO ATTO** altresì che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa all'organo di revisione per la richiesta del parere previsto dall'art. 9 comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000 che ha espresso parere favorevole;

**Visto** il D. Leg.vo n. 504/92;

**Vista** la L.160/2019 ( Legge di bilancio 2020);


**Visto** il D. Leg. vo n. 267/2000;

## PROPONE

Per la narrativa che precede:

- di approvare l'allegato **Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, costituito da n.21 articoli.**
- di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto si ritiene in vigore dal 1° gennaio 2020;
- di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del DLgs 446/97, la deliberazione di approvazione nonchè copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n.267/2000 sono stati acquisiti i pareri in merito alla regolarità contabile e tecnica da parte del Responsabile del Settore;
- di rendere, con votazione separata, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Cerreto Sannita li, 16.07.2020

 IL SINDACO  
Geom. Giovanni Parente

UFFICIO DI SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza del \_\_\_\_\_ con deliberazione n.

\_\_\_\_\_  
Cerreto Sannita li,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Francesca Calandrelli



COMUNE *di*  
**Cerreto Sannita**  
Provincia *di* BENEVENTO  
Città *di* fondazione  
*e della* ceramica artistica tradizionale

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Approvato con delibera di C.C. n. .... del 00/00/2020**

## INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Presupposto dell'Imposta
- Articolo 3 - Definizione di Immobili
- Articolo 4 – Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria
- Articolo 5- Soggetti passivi dell'obbligazione tributaria
- Articolo 6 - Quota di imposta riservata alla Stato
- Articolo 7 – Determinazione della base imponibile
- Articolo 8- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Articolo 9 - Riduzione della base imponibile
- Articolo 10 – Esenzioni
- Articolo 11 – Versamenti effettuati da un contitolare
- Articolo 12- Differimento del termine di versamento
- Articolo 13 - Esenzione immobile dato in comodato
- Articolo 14 - Versamenti minimi
- Articolo 15 - Interessi moratori
- Articolo 16 - Rimborsi e compensazione
- Articolo 17 - Accertamento esecutivo e rateazione
- Articolo 18 - Riscossione coattiva
- Articolo 19 - Funzionario responsabile del tributo
- Articolo 20 - Contenzioso
- Articolo 21 - Entrata in vigore del Regolamento

## PREMESSE

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), **ha abolito**, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

L'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

Con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** per la quale viene disposta una nuova disciplina.

Dal 1 Gennaio 2020 restano pertanto applicabili :

- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** come disciplinata dalla legge (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – ART.1 commi da 739 a 783) e dal presente Regolamento;
- **TARI** (tributo sui Rifiuti).

### Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui si rinvia per quanto non disciplinato.

### Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi.

### Articolo 3 – Definizione di immobili

Ai fini dell'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

-**per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

-**per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo



familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

-per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; sono altresì considerate abitazioni principali, **PER ASSIMILAZIONE**:

1) le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) **la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) **l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una classifica in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione;

-per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

-per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

#### Articolo 4 – Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria

**Il soggetto attivo dell'imposta è il comune** con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle

circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

#### **Articolo 5 – Soggetti passivi dell'obbligazione tributaria**

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### **Articolo 6 – Quota di imposta riservata allo Stato**

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 7 – Determinazione della base imponibile**

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è concesso il fabbricato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

#### Articolo 10 – Esenzioni

1. I terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cerreto Sannita esenti ai sensi del comma 758 lett. d) della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha confermato l'esenzione dall'IMU, per i terreni individuati sulla base dei criteri di cui alla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993 nell'ambito della quale Cerreto Sannita è inserito nell'elenco dei Comuni esentati dal pagamento dell'imposta in questione;
2. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
3. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o all'Unione dei Comuni territorialmente competente, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

### **Articolo 11 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

### **Articolo 12 – Differimento del termine di versamento**

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. I termini ordinari di versamento dell'imposta, possono essere differiti in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini può essere disposto solo con riferimento alla quota di competenza del comune.

### **Articolo 13 – Esenzione immobile dato in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
4. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

### **Articolo 14 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Articolo 15 – Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 16 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 14.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

### **Articolo 17 – Accertamento esecutivo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Comunale per la riscossione coattiva.
4. Il Comune, con apposito atto deliberativo e relativo regolamento, può stabilire che una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo a seguito delle attività di accertamento dell'imposta municipale propria, non superiore al 5%, e comunque entro i limiti imposti dalla normativa vigente, sia destinato ad apposito fondo incentivante. Tale fondo è previsto e disciplinato dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche titolare di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

### **Articolo 18 - Riscossione Coattiva**

1Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
- b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni;

2. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

### **Articolo 19 - Funzionario Responsabile del tributo**

1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **Articolo 20 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.

Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.

2. Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

### **Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N.° 8

20 LUGLIO 2020

In data 20 Luglio 2020, in modalità smart – working, con il Comune di Cerreto Sannita, sito al Corso Marzio Carafa N.° 47, Cerreto Sannita (BN), il Revisore Unico dei Conti: Dr. Giovanni Giacomo Zambrano

RICEVUTA

la richiesta di parere, a mezzo posta elettronica certificata del 16 Luglio 2020, in merito al Regolamento dell'Imposta Municipale Propria,

VISTO

- che l'art. 239 del Tuel comma 1 lettera b) punto 7 prevede che l'organo di revisione debba esprimere parere in merito alle proposte di regolamento ed applicazione dei Tributi Locali;

CONSIDERATO

- che la proposta di deliberazione con oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", è stata trasmessa congiuntamente con il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile fornita dal Responsabile del Settore 2° Economico – Finanziario, Dott. Gerardo Iannella;

ESPRIME PARERE


favorevole all'approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, il quale consta di ventuno articoli e che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2020.

Non essendovi altre questioni da trattare, previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Giovanni Giacomo Zambrano





COMUNE di  
**Cerreto Sannita**  
Provincia di BENEVENTO  
Città di fondazione  
e della ceramica artistica tradizionale

**Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 della seduta del 23.07.2020**


a) Il Responsabile del Settore I° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Francesca Calandrelli

b) Il Responsabile del Settore II° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li, 16.07.2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Gerardo Iannella

c) Il Responsabile del Settore III°A esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Gerardo Rillo

d) Il Responsabile del Settore III°B esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Gerardo Rillo

e) Il Responsabile del Settore IV° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ansillo Alberto Filippelli

f) Il Responsabile di Ragioneria, esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li, 16.07.2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Gerardo Iannella




Firmato all'originale:

Il Presidente  
F.to Geom. Ciro Melotta

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Cerreto Sannita li

20 AGO 2020



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Francesca Calandrelli

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio

### ATTESTA

CHE la presente delibera :

E' stata affissa all'Albo Pretorio il 20 AGO 2020 per rimanerci 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. L.vo 267/2000.

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio,

### ATTESTA

CHE la presente delibera è divenuta esecutiva il 20 AGO 2020

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 267/2000)  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000)

Cerreto Sannita, li 20 AGO 2020

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli